

ALLEGATO A

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI RUSSI PRESSO STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMUNE DI RUSSI E DALLA PARROCCHIA S.APOLLINARE DI RUSSI E PRESSO STRUTTURE INDIVIDUATE DALL’AFFIDATARIO - PERIODO 1.09.2018-31.12.2018

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO

A partire dai primi mesi dell'anno 2014 si sono susseguiti verso il nostro paese significativi flussi migratori di cittadini stranieri provenienti dai paesi del nord e centro Africa, nonché dai paesi del Mediterraneo orientale.

I migranti, nelle more delle procedure di rito finalizzate al riconoscimento della protezione internazionale, attesa la consistenza numerica degli arrivi, sono stati temporaneamente accolti presso strutture a ciò adibite dislocate sull’intero territorio nazionale.

La legge 29.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministero dell’Interno n. 233 del 2.1.1996, all’art. 3 ha previsto, fra l’altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari potessero disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze.

La circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione – n. 14906 del 17.12.2014 – ha previsto, in via prioritaria, di esplorare la disponibilità degli Enti Locali ad assicurare i servizi in questione, secondo quanto previsto dalle linee guida dello S.P.R.A.R.

In base ad apposite Convenzioni stipulate annualmente con la Prefettura di Ravenna, il Comune di Russi ha assunto a proprio carico l’onere di garantire il servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e la gestione dei servizi connessi.

Nell'anno 2016 i servizi sono stati affidati a seguito di svolgimento di due procedure ai sensi del codice dei contratti pubblici.

La prima procedura negoziata ristretta ai sensi degli artt. 20 e 27 dell'allora vigente D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., denominato anche Codice dei Contratti Pubblici era divisa in due lotti. Il primo lotto è stato aggiudicato, il secondo è andato deserto, e quindi si è proceduto ad esperire una gara aperta in riferimento ai servizi non aggiudicati.

A seguito delle due aggiudicazioni, i servizi sono stati affidati per l'anno 2016, poi rinnovati per l'anno 2017, e prorogati prima fino al 28 febbraio 2018 (deliberazione di Giunta Comunale 186 del 29 dicembre 2017) e successivamente fino al 30 giugno 2018 (deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 27 febbraio 2018).

Quest'ultima proroga si è resa necessaria a causa della modifica intervenuta nella CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI TRA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAVENNA E IL COMUNE DI RUSSI PER L'ANNO 2018, a seguito e per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 18/10/2017 in tema di certificazione della spesa per la gestione dell'accoglienza.

La convenzione per il servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi tra Prefettura di Ravenna e Comune di Russi era stata inizialmente approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 5/12/2017; successivamente la Prefettura di Ravenna ha trasmesso le seguenti note:

- ns prot. 14083 del 15/12/17, nella quale ha comunicato che, per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 18/10/2017 in tema di certificazione della spesa per la gestione dell'accoglienza, si

rendeva necessario integrare l'art. 6 della Convenzione dell'anno 2018 con l'elenco della documentazione previsto dal sopracitato Decreto, da corredare alle fatture/rendiconti ai fini del pagamento;

- ns prot. 14393 del 21/12/17, nella quale, al fine di continuare ad assicurare il servizio di accoglienza anche per l'anno 2018 e per consentire lo svolgimento dell'iter procedurale previsto per la stipula di una nuova convenzione che preveda anche l'adeguamento delle condizioni contrattuali alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18/10/2017, ha prorogato la convenzione relativa all'anno 2017 approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 29/11/16, fino al 28/02/2018.

Di conseguenza il Comune di Russi con deliberazione n. 186 del 29 dicembre 2017 ha preso atto delle comunicazioni della Prefettura e prorogato gli affidamenti al 28/02/2018, dando atto che a seguito dell'approvazione della nuova convenzione tra il Comune di Russi e la Prefettura di Ravenna per l'anno 2018, si sarebbe proceduto ad approvare una successiva proroga di tali convenzioni, al fine di consentire l'espletamento della gara per l'affidamento dei servizi oggetto del presente atto con le modalità della gara aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., di importo soprasoglia comunitaria, tramite la Centrale Unica di Committenza Comuni di Cervia, Cesenatico e Russi;

A seguito di acquisizione da parte della Prefettura di Ravenna delle seguenti note:

- ns prot. 1279 del 25/01/2018, con la quale ha trasmesso lo schema di massima della nuova Convenzione per l'anno 2018, in applicazione al Decreto Interministeriale del 18/10/2017;

- ns prot. 2007 del 9/02/2018, con la quale ha trasmesso la Convenzione disciplinante i servizi di accoglienza per il periodo 1 marzo 2018-31 dicembre 2018, evidenziando che le modalità di rendicontazione previste dal Decreto Interministeriale del 18/10/2017 sono state specificate nell'Allegato 1) alla convenzione stessa;

- ns prot. 2291 del 15/02/2018, con la quale ha trasmesso nuovamente la Convenzione, a seguito dell'aggiornamento dell'Allegato 1), dovuto alla presenza di “refusi”;

il Comune di Russi ha:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 27 febbraio 2018 è stata approvata la CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI TRA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAVENNA E IL COMUNE DI RUSSI, PERIODO 01/03/2018-31/12/2018 così come trasmessa dalla Prefettura di Ravenna con nota acquisita agli atti con prot. 2291 del 15/02/2018;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 27 febbraio 2018 ha prorogato i precedenti affidamenti al 30 giugno 2018.

Successivamente, la Prefettura ha comunicato con nota acquisita agli atti con prot. 5215 del 13/04/2018 la riduzione dei posti messi a disposizione da parte del Comune di Russi da 50 a 43 posti, preso atto del calo degli arrivi di stranieri richiedenti protezione internazionale. A seguito di tale comunicazione:

- con determinazione n. 189 del 17/04/2018 sono stati revocati gli atti di gara per l'“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI RUSSI PRESSO STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMUNE DI RUSSI E DALLA PARROCCHIA S.APOLLINARE DI RUSSI E PRESSO STRUTTURE INDIVIDUATE DALL’AFFIDATARIO - PERIODO 1.07.2018-31.12.2018” approvati con determinazioni n. 165 del 6 aprile 2018 e n. 173 del 10 aprile 2018, in quanto tali atti prevedevano, coerentemente con la convenzione vigente tra il Comune di Russi e la Prefettura di Ravenna, che i servizi dovessero essere assicurati in riferimento a un totale di 50 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 24/04/2018 è stata approvata la modifica alla convenzione vigente con la Prefettura di Ravenna, contenente la riduzione da 50 a 43 posti;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 15/05/2018 sono stati prorogati i precedenti affidamenti al 31 agosto 2018.

Inoltre, con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 in data 12 dicembre 2017, è stata approvata la concessione in comodato al Comune di Russi dell'alloggio ubicato in Piazza Farini 19 di proprietà della Parrocchia S.Apollinare di Russi, da destinare all'accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, per l'anno 2018, salvo rinnovo da effettuarsi con le modalità stabilite dalla legislazione vigente.

In relazione al perdurante straordinario afflusso di cittadini stranieri che interessa l'intero territorio nazionale, essendo in scadenza i due affidamenti precedenti, il Comune di Russi deve ora espletare una procedura di gara per l'affidamento del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e di gestione dei servizi connessi.

I servizi sono divisi in due lotti:

LOTTO 1:

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI RUSSI PRESSO STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMUNE DI RUSSI E DALLA PARROCCHIA S.APOLLINARE DI RUSSI – NUMERO POSTI 11

Le strutture sono le seguenti:

Russi – via Saffi 3 – nr. 3 posti – struttura proprietà comunale

Russi – via Maccabelli 2 –nr. 4 posti – struttura proprietà comunale

Russi – c/o Parrocchia S.Apollinare Piazza Farini 19 – nr. 4 posti – struttura proprietà Parrocchia S.Apollinare

LOTTO 2:

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI NEL COMUNE DI RUSSI PRESSO STRUTTURE INDIVIDUATE DALL’AFFIDATARIO – NUMERO POSTI 32

Caratteristiche del servizio

Il servizio da affidare, meglio e puntualmente descritto nei documenti di gara (Contratto e Capitolati Tecnici), presenta caratteristiche di particolare complessità e si articola in:

- servizi di gestione amministrativa (registrazione ospiti, monitoraggio della condizione giuridica, orientamento generale, relazioni, ecc...);
- servizi di assistenza generica alla persona (assistenza ai bambini e neonati e per le donne sole e vulnerabili, lavanderia, trasporto, ecc...);
- servizi di pulizia e igiene ambientale (pulizie giornaliere e periodiche, disinfezione, disinfestazione, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc...);
- servizi di accoglienza, fornitura e distribuzione pasti (alloggiamento, fornitura pasti);
- fornitura di beni di prima necessità (effetti lettereci, prodotti per l’igiene personale e vestiario, erogazione pocket money, ecc...);
- servizi per l’integrazione (orientamento e accesso ai servizi del territorio, formazione e riqualificazione professionale, orientamento all’inserimento lavorativo, orientamento all’inserimento abitativo, orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale, tutela legale, tutela psico-socio-sanitaria).

I servizi sopra indicati devono essere assicurati sulle 24 ore giornaliere garantendo altresì un rapporto, tra il numero del personale impiegato e quello degli ospiti stabilmente presenti, che, non può essere inferiore ad un operatore ogni dieci ospiti.

L'affidatario dovrà inoltre impegnarsi a realizzare puntualmente le forme di collaborazione con i soggetti del territorio, proposte e descritte nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.

I servizi dovranno essere assicurati in riferimento ad un numero di 43 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, presso strutture di proprietà del Comune e della Parrocchia S.Apollinare di Russi

(11 posti, lotto 1), e presso strutture individuate dall'affidatario nel Comune di Russi (32 posti, lotto 2), secondo quanto previsto dal Contratto.

Nel rispetto di una equa distribuzione delle presenze sul territorio provinciale, la Prefettura di Ravenna potrà concordare con il Comune di Russi l'eventuale ampliamento del suddetto numero di posti (43). In riferimento a tale possibilità il Comune si riserva la facoltà di affidare al Gestore, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 nel limite di quanto previsto dall'art. 106 comma 12, ulteriori servizi fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto.

I suddetti servizi dovranno essere resi dal 1° settembre 2018 al 31 dicembre 2018, tenuto conto dell'omologa scadenza della convenzione con la Prefettura, condizione indefettibile per la gestione del servizio da parte del Comune.

I servizi per l'anno 2018 partono dal 1 settembre per le motivazioni espresse in premessa; alla scadenza del 31 dicembre 2018, nel caso in cui risultassero permanere le esigenze di accoglienza e venisse stipulata una nuova convenzione, alle medesime condizioni salvo eventuali differenti disposizioni del Ministero dell'Interno, con la Prefettura di Ravenna per l'anno 2019, il Comune potrà affidare direttamente allo stesso Gestore, servizi analoghi a quelli di cui al presente contratto ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016 anche per il periodo 1.1.2019/31.12.2019.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 la durata dell'affidamento come eventualmente riaffidato per l'anno 2019 sulla base di quanto disposto al precedente capoverso, potrà essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente per un periodo massimo di tre mesi.

Strutture

Per la prestazione dei servizi di cui all'oggetto e in riferimento al lotto 2 dovranno essere utilizzate almeno tre strutture, adeguate allo scopo ed in regola con le norme urbanistiche, in materia di prevenzione incendi e sanitarie legittimanti l'immediato e regolare funzionamento delle strutture stesse.

Nel caso di ubicazione delle strutture nelle località di Chiesuola/Pezzolo, San Pancrazio, Godo, ciascuna località non può ospitare più di una struttura, e ciascuna struttura non può ospitare più di 12 persone l'una.

Importo a base d'asta

L'importo stimato del contratto deriva da quanto previsto dalla convenzione vigente con la Prefettura di Ravenna, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 27 febbraio 2018 e modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 24/04/2018, la quale quantifica all'articolo 5 l'importo della convenzione, ovvero:

in relazione al servizio di accoglienza presso strutture detenute dal Comune di Russi a titolo di proprietà o ad altro titolo (concesse in comodato al Comune dalla Parrocchia S.Apollinare di Russi) (LOTTO 1): € 30,00 pro die e pro capite, oltre ad IVA se ed in quanto dovuta;

in relazione al servizio di accoglienza presso strutture non di proprietà del Comune di Russi (LOTTO 2): € 35,00 pro die e pro capite, oltre ad IVA se ed in quanto dovuta.

Sulla base dei costi definiti dalla Prefettura di Ravenna, si riassumono i seguenti costi complessivi calcolati per il presente appalto:

LOTTO 1:

- affidamento periodo 1.09.2018-31.12.2018: euro 40.260,00 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta;
- facoltà di affidamento dei servizi ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 106 comma 12 del medesimo D.lgs per l'anno 2018 (1.09.2018-31.12.2018): importo stimato massimo dell'opzione: euro 8.052,00 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta;
- eventuale facoltà di affidamento dei servizi analoghi ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016 per l'anno 2019 (1.01.2019 -31.12.2019): euro 120.450,00 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta;

- proroga fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016: importo stimato massimo dell'opzione: euro 30.030,00 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta;
Importo massimo stimato totale ai sensi dell'art. 35 del D.lgs n. 50/2016: euro 198.792,00 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta.

LOTTO 2:

- affidamento periodo 1.09.2018-31.12.2018: euro 136.640,00 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta;
- facoltà di affidamento dei servizi ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 106 comma 12 del medesimo D.lgs per l'anno 2018 (1.09.2018-31.12.2018): importo stimato massimo dell'opzione: euro 27.328,00 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta;
- eventuale facoltà di affidamento dei servizi analoghi ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016 per l'anno 2019 (1.01.2019 -31.12.2019): euro 408.800,00 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta;
- proroga fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016: importo stimato massimo dell'opzione: euro 101.920,00 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta;
Importo massimo stimato totale ai sensi dell'art. 35 del D.lgs n. 50/2016: euro 674.688,00 oltre ad IVA se ed in quanto dovuta.

Si applica l'art. 106 del D.lgs n. 50/2016.

L'importo complessivo dei due lotti messo a base di gara per l'appalto, suddiviso per annualità, è il seguente:

	Totale	Iva 5%	Totale con iva
Periodo 1/09/2018 – 31/12/2018	176.900,00	8.845,00	185.745,00
Estensione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 12	35.380,00	1769	37.149,00
Anno 2019	529.250,00	26.462,50	555.712,50
Proroga fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016	131.950,00	6.597,50	138.547,50
Totale complessivo	873.480,00	43.674,00	917.154,00
Altri costi: taxa Anac	375,00		
Altri costi: spese pubblicazioni	1.000,00		

Come descritto in tabella per la gestione complessiva dell'appalto il Comune di Russi mette a disposizione ulteriori euro 375,00 per la taxa a favore dell'Anac a seguito dell'acquisizione del Cig, e circa euro 1.000,00 per le spese di pubblicazione, che saranno poi rimborsate dalle ditte aggiudicatarie ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D.lgs 50/2016 e del D.M. 2 Dicembre 2016 (G.U. 25/01/2017 n. 20), proporzionate in base ai due lotti di gara.

Per una stima dei costi della manodopera impiegata sono state prese a riferimento le tabelle ministeriali allegate al decreto "Determinazione del costo orario del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - Cooperative sociali" pubblicate e reperibili online sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si ipotizza la seguente presenza media di personale:

PER LOTTO 1

1 educatore (liv D1) presente per 7 ore al giorno tutti i giorni;
1 coordinatore (liv D2) presente per 1 ora al giorno per 20 giorni al mese;

PER LOTTO 2

3 educatori (liv D1) presenti per 7 ore al giorno tutti i giorni;

1 coordinatore (liv D2) presente per 3 ore al giorno per 20 giorni al mese;
con una incidenza stimata tra il 30% e il 40% sul costo complessivo del servizio.

Descrizione della procedura

Il valore stimato dell'appalto è superiore alle soglie di rilevanza comunitaria come definite dall'art. 35, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

L'appalto rientra tra quelli elencati nell'allegato IX del D.Lgs. 50/16 "Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi".

Il servizio verrà pertanto affidato a seguito dell'espletamento di apposita procedura di gara in conformità all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016.

Criterio di aggiudicazione

Si tiene conto congiuntamente degli aspetti qualitativi del servizio e del prezzo, pertanto, i 100 punti complessivi saranno valutati nelle seguenti proporzioni:

1 = QUALITA' (OFFERTA TECNICA) MASSIMO PUNTI 90

2 = PREZZO (OFFERTA ECONOMICA) MASSIMO PUNTI 10

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (A + B) PUNTI 100

1 = QUALITA' (OFFERTA TECNICA) MASSIMO PUNTI 90

CRITERI DI VALUTAZIONE	PONDERAZIONE RELATIVA
<p><u>CRITERIO A) progetto organizzativo di accoglienza</u> Costituirà <i>oggetto della valutazione</i> la proposta dei concorrenti relativa all'organizzazione dei servizi indicati nel capitolato tecnico anche in riferimento agli spazi di accoglienza, al numero e alle caratteristiche professionali degli operatori e figure professionali che il soggetto intende destinare a detti servizi, tenendo conto dell'organizzazione minima prevista dal capitolato stesso. <i>La commissione giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni in base al seguente criterio motivazionale:</i> Verranno valutati la ricchezza e la varietà delle presenze professionali, l'articolazione degli spazi utilizzati anche in riferimento ai bisogni sociali degli ospiti ed il rapporto coi servizi del territorio, tenendo conto del grado di cogenza/contrattualizzabilità</p>	massimo 20 punti
<p><u>CRITERIO B) servizi per l'integrazione</u> Costituirà <i>oggetto della valutazione</i> il numero di ore per ospite che gli offerenti si impegnano ad erogare mensilmente in caso di aggiudicazione per sostegno socio-psicologico, assistenza sanitaria, servizi rivolti a favorire percorsi di autonomia ed integrazione e promozione e realizzazione di attività di animazione socioculturale. Costituirà <i>oggetto della valutazione</i> anche il progetto organizzativo dell'alfabetizzazione della lingua italiana e dell'orientamento all'inserimento lavorativo. <i>La commissione giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni in base al seguente criterio motivazionale:</i> Verranno valutate l'adeguatezza delle ore proposte nel rapporto N.ore mensilmente erogate per ciascun ospite e la frequenza, la ricchezza delle attività proposte e la reale capacità di creare condizioni di autonomia, tenendo conto del grado di cogenza/contrattualizzabilità</p>	massimo 20 punti
<p><u>CRITERIO C) servizi aggiuntivi</u> Costituirà <i>oggetto della valutazione</i> la descrizione presentata e proposta dai concorrenti relativa alle modalità di espletamento dei servizi aggiuntivi che è</p>	massimo 20 punti

<p>disposto ad erogare, rispetto a quelli già previsti dal capitolato tecnico. I servizi aggiuntivi potranno riguardare gli spazi di accoglienza e le proposte per l'impiego in modo costruttivo del tempo a disposizione degli ospiti. Oltre alla descrizione delle modalità di espletamento dei servizi aggiuntivi, il concorrente potrà presentare eventuali protocolli di intesa, accordi, convenzioni o altro stipulati con Enti o Istituti abilitati per la concreta attuazione degli stessi (sottoscritti dalle parti), da allegare all'offerta tecnica. Tali accordi non dovranno avere carattere generico e dovranno contenere indicazioni circa la tempistica con cui verranno realizzate le attività. Il concorrente rimarrà comunque l'unico responsabile dell'attuazione degli accordi.</p> <p><i>La commissione giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni in base al seguente criterio motivazionale:</i></p> <p>Verrà valutata la novità e l'innovazione dei servizi proposti e la loro reale capacità di dare completezza ai servizi obbligatori già previsti nel capitolato tecnico, tenendo conto del grado di cogenza/contrattualizzabilità</p>	
<p>CRITERIO D) <u>attivazione di collaborazioni con soggetti del territorio</u></p> <p>Costituirà <i>oggetto della valutazione</i> la proposta che i concorrenti si impegnano a realizzare in caso di aggiudicazione tesa alla realizzazione di una collaborazione con i soggetti del territorio tesa ad ampliare la qualità del sistema di accoglienza, valorizzando un senso ampio di accoglienza diffusa tesa alla integrazione dei richiedenti asilo con il territorio, alla realizzazione di percorsi verso l'autonomia e la responsabilizzazione dei diversi interlocutori.</p> <p><i>La commissione giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni in base al seguente criterio motivazionale:</i></p> <p>Verrà valutato il valore aggiunto capace di generare l'insieme degli accordi di collaborazione proposti, tenendo conto del grado di cogenza/contrattualizzabilità</p>	<p>massimo 20 punti</p>
<p>CRITERIO E) <u>esperienza dell'operatore economico offerente</u></p> <p>Costituirà <i>oggetto della valutazione</i> l'esperienza documentata, continuativa, maturata dagli operatori economici offerenti in servizi analoghi a quelli di cui alla presente procedura, senza demerito, come di seguito definiti, nel quinquennio precedente la pubblicazione del bando. Per "servizi analoghi" si intendono interventi di gestione di strutture di accoglienza effettuati in ambito SPRAR o in progetti di accoglienza destinati ai richiedenti protezione internazionale o nella gestione dell'emergenza Nord Africa.</p> <p><i>La commissione giudicatrice attribuirà i punteggi in base al seguente schema:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - oltre 48 mesi: 5 punti - da 36 a 48 mesi: 4 punti - da 24 a 35 mesi: 3 punti - da 12 a 23 mesi: 2 punti 	<p>massimo 5 punti</p>
<p>CRITERIO F) <u>qualificazione operatori</u></p> <p>Costituirà <i>oggetto della valutazione</i> la presenza di un operatore da impiegarsi nell'erogazione dei servizi in caso di aggiudicazione con laurea in materie umanistiche (lettere, filosofia, ecc.) o in scienze sociali (sociologia, scienze sociali, ecc.), scienze dell'educazione, scienze politiche, psicologia o medicina.</p> <p>Si precisa che la presenza di due o più operatori con la suddetta caratteristica non determinerà l'attribuzione di punteggi ulteriori al punteggio massimo di 5 punti stabilito per il presente criterio per l'ottenimento del quale, si ribadisce, è sufficiente garantire la presenza di un solo operatore con laurea attinente ai servizi oggetto della presente procedura.</p> <p>Quindi relativamente al presente criterio di valutazione ciascun concorrente acquisirà un punteggio alternativamente pari a zero o a 5 punti a seconda che proponga o meno un operatore da impiegarsi nell'erogazione dei servizi in caso di aggiudicazione con il suddetti titolo di studio.</p>	<p>massimo 5 punti</p>

Per ciascuno dei subcriteri qualitativi A, B, C, e D verrà attribuito discrezionalmente da parte di ciascun commissario un giudizio a cui corrisponde un coefficiente variabile tra zero ed uno assegnato come segue:

Eccellente 1,0;

Pregevole 0,8;

Discreto 0,6;

Pienamente sufficiente 0,4;

Insufficiente 0,2;

Non valutabile 0,0.

Ove ritenuto necessario per una corretta valutazione, i commissari potranno utilizzare anche valori intermedi a quelli suindicati.

Verrà poi calcolata, per ciascun subcriterio qualitativo (n. 4 sub-criteri qualitativi), la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario.

Successivamente verrà attribuito il valore 1 al concorrente che ha conseguito nello specifico subcriterio qualitativo il coefficiente medio più elevato, riparametrando di conseguenza tutti gli altri coefficienti.

I coefficienti così definiti saranno moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun subcriterio qualitativo.

Il punteggio per i subcriteri E e F verrà attribuito dalla Commissione collegialmente.

I punteggi attribuiti a detti subcriteri non sono sottoposti alla riparametrazione prevista per i subcriteri qualitativi A, B, C e D.

Si procederà quindi alla sommatoria dei punteggi attribuiti a tutti i subcriteri (A,B,C,D,E,F).

L'offerta verrà valutata anche qualora non sviluppi tutti i punti previsti.

2 = PREZZO (OFFERTA ECONOMICA) MASSIMO PUNTI 10

L'offerta economica verrà valutata come di seguito riportato:

all'offerta più bassa rispetto alla base d'asta, verrà attribuito il punteggio massimo di 10 punti, si procederà quindi attribuendo un punteggio secondo la seguente formula: **$G_i \times 10$**

dove:

G_i è il coefficiente attribuito *all'offerta economica* del concorrente *i-esimo* determinato in base alla seguente formula: **$G_i = R_i / R_{max}$**

R_i è il ribasso percentuale offerto dal concorrente *i-esimo* sul prezzo unitario a base d'asta;

R_{max} è il ribasso percentuale più elevato fra tutte le offerte ammesse.

Se non viene offerto ribasso vengono attribuiti punti 0.

In tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate, con riferimento a tutti i criteri di valutazione, si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti.

L'affidamento del servizio verrà effettuato nei confronti del concorrente la cui offerta avrà conseguito il punteggio più elevato secondo la formula 1 (offerta tecnica) + 2 (offerta economica).

Soggetti ammessi a partecipare alla gara – Clausola Sociale

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. **45 del D.lgs n. 50/2016** ed i raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari non ancora costituiti ai sensi dell'art. **48 del D.lgs n. 50/2016**, in possesso dei requisiti di cui all'art. **80 del D.lgs n. 50/2016** e dei seguenti requisiti, a pena di esclusione.

Requisiti validi per entrambi i lotti:

1) essere iscritti al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente all'U.E. per l'attività/oggetto sociale coerenti con quelle cui inerisce

l'appalto o all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi o iscrizione ad altri albi o registri secondo la normativa prevista dalla propria natura giuridica; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

2) aver maturato esperienza in servizi analoghi a quelli di cui alla presente procedura senza demerito per almeno un (1) anno (continuativo) nel quinquennio precedente la pubblicazione del bando relativo alla predetta procedura; per "servizi analoghi" si intende interventi di gestione di strutture di accoglienza effettuati in ambito SPRAR o in progetti di accoglienza destinati ai richiedenti protezione internazionale o nella gestione dell'emergenza Nord Africa;

Requisito valido solo per il lotto 2:

3) Possedere ai fini della partecipazione un titolo che legittimi la disponibilità di tutte le strutture indicate nell'offerta tecnica, immediatamente utilizzabili al momento dell'affidamento del servizio, nonché di attrezzature materiali ed equipaggiamento tecnico per l'espletamento dei servizi oggetto dell'affidamento; le strutture dovranno essere in regola con le norme urbanistiche, in materia di prevenzione incendi e sanitarie legittimanti l'immediato e regolare funzionamento delle strutture stesse.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

I requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016, nonché il requisito di cui al **punto 1** devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.

Per soddisfare il possesso del requisito di capacità tecnica di cui al **punto 2** è ammessa la cumulabilità dei requisiti posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata, fermo restando che il requisito dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo.

Per soddisfare il possesso del requisito di capacità tecnica di cui al **punto 3** è ammessa la cumulabilità dei requisiti posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs n. 50/2016 (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane - consorzi stabili):

I requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016, nonché il requisito di cui al **punto 1** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di cui ai **punti 2 e 3:**

per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice devono essere posseduti dal consorzio medesimo;

per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, devono essere posseduti dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il requisito relativo all'esperienza in servizi analoghi deve essere dimostrato attraverso la presentazione di idonea documentazione consistente in:

- se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
- se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autenticata dal legale rappresentate dell'impresa dei contratti e delle relative fatture emesse.

Per il lotto 2: Il requisito relativo al possesso di un titolo che legittimi la disponibilità di tutte le strutture indicate nell'offerta tecnica, immediatamente utilizzabili al momento dell'affidamento del servizio deve essere dimostrato attraverso la presentazione di documentazione in originale o in copia conforme atta a comprovare il possesso di tale titolo (es. atti di proprietà o contratti di locazione, comodato, o atti equivalenti che dimostrino la disponibilità delle strutture indicate nell'offerta tecnica).

Clausola sociale valida per entrambi i lotti

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.